



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 08/03/2017

Oggetto: DI CATTURA E RICOVERO DI CANI RANDAGI

IL SINDACO

CONSIDERATO che il Sindaco sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio e provvede ai sensi dell'art. 14 comma 1° della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15, ad attuare tutte le strategie necessarie per fronteggiare il problema dei cani vaganti in ambito urbano e rurale provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi;

VISTA l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, la quale riafferma le competenze dei Comuni in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci su cani randagi che insistono nel territorio di competenza;

VISTO il Decreto Assessoriale del 13/12/2007 n. 02825/Servizio 3° IRV/2007, con il quale sono state emanate delle linee guida riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale che dovranno garantire il controllo del randagismo nel territorio della regione siciliana;

PREMESSO che l'Ordinanza ministeriale del 16/07/2009, avente per oggetto " Ordinanza contingibile e urgente recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163", riafferma le competenze dei comuni in materia di randagismo, con particolare riferimento alla responsabilità dei Sindaci;

CONSIDERATO che quanto sopra detto rientra fra le competenze del Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale nonché di Ufficiale di Governo;

TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute al Comando della P.M. della presenza di cani randagi, in cattive condizioni, nell'abitato di Assoro ;

VISTA la relazione degli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto, dalla quale risulta che la presenza degli animali determina un grave pericolo in quanto minaccia l'incolumità dei cittadini;

RITENUTO pertanto, necessario ed urgente, anche a tutela della pubblica e privata incolumità delle persone, provvedere alla cattura al ricovero ed alle cure dell'animale in un'idonea struttura autorizzata;

CONSIDERATO che il comune di Assoro , allo stato attuale , ha la convenzione scaduta il 31/12/2016 con il "Rifugio Dog House di Giovanna Sberna " che è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la cattura, custodia e mantenimento degli animali randagi;

RITENUTO doversi procedere alla cattura e al ricovero degli animali presso il Rifugio Dog House di Giovanna Sberna " per ragioni di sanità pubblica;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2, t.u.e.l.;

VISTA la legge 14 agosto 1991 n. 281;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2000 n. 15;

RITENUTA la propria competenza in materia ;

ORDINA

con decorrenza immediata,

la cattura dei cani di razza meticcia rinvenuti in precarie condizioni di salute lungo l'abitato di Assoro per il loro ricovero, per le necessarie cure, c/o il "Rifugio Dog House di Giovanna Sberna " .

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dia immediata esecutività alla presente ordinanza, .

Il Responsabile del 1° Settore , ove è incardinato il centro di costo , provveda ad impegnare la disponibile somma di €. 5.000,00 iva compresa, per il servizio di accalappiamento, trasporto, ricovero, c/o il Ricovero Dog House di Giovanna Sberna .

Dare atto che dopo l'approvazione del compilando bilancio 2017 si provvederà ad impegnare le somme necessarie ed a sottoscrivere apposita convenzione con il Rifugio Dog House di Giovanna Sberna .

Che la presente venga notificata al Responsabile Pro Tempore del II Settore "Servizi Economici e Finanziari " Dott. Ensabella Filippo , affinché provveda alla necessaria regolarizzazione contabile per le risorse allo stato attuale disponibili nel capitolo relativo.

Che la stessa sia parimenti notificata alla Dr.ssa Giovanna Sberna , titolare del "Rifugio Dog House " e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

*Avverso la presente ordinanza è ammesso:
ricorso gerarchico al Prefetto del Libero Consorzio Comunale di Enna entro 30
gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
ricorso al TAR di Catania , entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente
ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per soli motivi di
legittimità, entro 120 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo
Pretorio del Comune.
Tutti gli organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono
incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.*

Dalla Residenza Municipale, lì 08/03/2017

Assoro lì «61»

IL SINDACO

BERTINI GIUSEPPE